

# **AVVISO PUBBLICO PER ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – Art. 215, DEL D.LGS. 36/2023, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023.**

Raccolta delle candidature per la designazione/nomina di componenti e Presidenti dei Collegi Consultivi Tecnici ai sensi dell'art. 215 del D.lgs. 36/2023.

Pubblicato in data:19/12/2024

**Scadenza prima presentazione delle domande: 07/01/2025**

## 1. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti in possesso dei requisiti professionali per la nomina a componente esperto e presidente di Collegi Consultivi Tecnici, in ottemperanza al disposto degli artt. 215 ss. del d.lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui all'allegato V.2 nonché ai sensi del Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico" pubblicato in G.U. n.55 del 07/03/2022, applicabile per espressa previsione di legge nelle more dell'emanazione di apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Attraverso il presente avviso si intende, pertanto, acquisire le candidature qualificate al fine di procedere alla formazione degli elenchi atti a individuare il Componente e/o Presidente del Collegio relativi agli appalti diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di servizi di importo superiore al milione di euro, in ottemperanza al disposto dell'art. 215 D.Lgs. n. 36/2023.

L'Elenco sarà costituito sulla base dell'esame delle istanze pervenute a mezzo PEC e sarà valido anche per quelle procedure ove la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico sia facoltativa.

Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e i criteri indicati ai successivi punti 3.1 e 3.2, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera g), del codice e dell'art. 10, comma 1, lettera c), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.

## 2. CASI DI COSTITUZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

### ***Collegio Consultivo Tecnico obbligatorio:***

Secondo l'art. 215 del D.lgs 36/2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee (di cui all'art. 14 del nuovo codice) e per le forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 milione di euro, è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico, a iniziativa della Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data (cfr art. 2, comma 1 del all. V.2).

Il Collegio Consultivo Tecnico è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre componenti, o da cinque componenti in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, di cui uno con funzioni di Presidente; vengono nominati rispettivamente uno dall'Amministrazione e uno dall'appaltatore, i quali d'intesa nominano un soggetto terzo con le funzioni di Presidente.

L'incarico consiste nell'assistenza volta a prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

**Si precisa che l'incarico ha natura fiduciaria e, pertanto, l'attività di scelta è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante, tenuto conto della natura dell'incarico, del criterio di rotazione e delle specifiche competenze richieste.**

### ***Collegio Consultivo Tecnico facoltativo:***

Nel caso di nomina facoltativa del Collegio Consultivo Tecnico da parte della Stazione Appaltante nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, su impulso del RUP, i componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante secondo le modalità di scelta di cui all'all. V2 del Codice contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara.

In tali casi il Collegio potrà fornire attività di supporto alle attività di gara finalizzate a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

## 3. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

I Collegi consultivi tecnici (CCT) saranno formati da 3 (tre) componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno riveste funzioni di presidente.

In particolare, in ragione delle materie oggetto di attenzione del collegio, si ritiene di riservare il ruolo di componenti esterni di parte a profili squisitamente tecnici, nella fattispecie ad ingegneri, architetti e giuristi, e di Presidente a profili giuridici ed economici.

A tal fine, l'elenco verrà suddiviso in due sezioni:

- A. Soggetti idonei alla carica di **Presidente - sezione A;**
- B. Soggetti idonei alla carica di **Componente Esperto - sezione B;**

#### 4. FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

In relazione alla composizione del Collegio, l'art. 1 dell'All. V.2 del D.lgs. n. 36/23 - coordinato con le relative previsioni di cui alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Legge 11/9/2020 n.120 - stabilisce che:

- 1) Il CCT è costituito a iniziativa di ERDIS MARCHE prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data;
- 2) Il CCT è formato, a scelta di ERDIS MARCHE, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, selezionati tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti e delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale di **almeno dieci anni** nel settore di riferimento.

La definizione delle competenze e delle funzioni del CCT è riportata:

1. all'art. 215, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 è previsto che il CCT esprima pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotti determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

Qualora la pronuncia assuma valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione deve intendersi volta alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte;

2. all'art. 216 del D.lgs. n. 36/2023 regola i pareri del CCT, prevedendo che l'acquisizione di tali pronunce è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei contratti di lavori e dei contratti di servizi e forniture di cui all'art. 215 del D.lgs. n. 36/2023 e richiamate al precedente punto "1. Presupposti per la nomina del CCT obbligatorio" del presente Avviso.

Lo stesso disposto prevede, altresì, che il CCT venga interpellato da ERDIS MARCHE per il rilascio di relativo parere, qualora per qualsiasi motivo si intenda procedere con la risoluzione contrattuale, al fine anche di svolgere una valutazione sulla opportunità tecnica e/o economica di proseguire l'esecuzione del contratto con il medesimo appaltatore, senza procedere con una sostituzione dello stesso.

Ulteriori disposizioni di dettaglio sono date al comma 3 del richiamato art. 216.

3. all'art. 217 del D.lgs. n. 36/2023 regola le altre determinazioni del CCT, le quali vengono rilasciate dall'organo collegiale nei casi nei quali non sia d'obbligo la pronuncia mediante parere, e **hanno valenza di lodo arbitrale** - se non diversamente previsto dalle parti - secondo le disposizioni di dettaglio del considerato articolo 217.

## **Decisioni del Collegio consultivo tecnico.**

In attuazione di quanto previsto all'art. 3 dell'All. V.2 al D.lgs. n. 36/23:

1. Il CCT può essere chiamato ad esprimere i pareri o le determinazioni su richiesta di una delle parti o di entrambe congiuntamente, con la presentazione di un quesito scritto mediante formale richiesta direttamente al Collegio e all'altra parte.  
Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
4. **Non è ammessa comunque la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.**
5. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, **entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito**, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento di formulazione finale di più quesiti distinti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, integrabile nei successivi quindici giorni, e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni **possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.**
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

## 5. REQUISITI PROFESSIONALI E DI ORDINE GENERALE

### **Requisiti di professionalità dei componenti idonei alla carica di Presidente (sezione A).**

Possono richiedere l'inserimento nell'elenco nella sezione dedicata al ruolo **Presidente di CCT** i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

#### **Giuristi:**

- 1) Giuristi con comprovata esperienza, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, **ultra decennale** documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di supporto giuridico ai R.U.P. ed in vertenze legali aventi ad oggetto la gestione delle riserve nell'ambito dei lavori pubblici, di responsabile unico del procedimento, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario

nell'ambito di appalti sopra soglia europea che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di:

- a) magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni;
- b) dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile;
- e) avvocati del libero Foro iscritti ad un Albo circondariale da almeno **dieci anni**, giusta pronuncia del TAR Lazio n. 2585/2022;

### **Economisti**

2. economisti con comprovata esperienza ultradecennale nell'ambito di concessioni di lavori pubblici e/o partenariato pubblico-privato (PPP) e nelle commissioni di gara documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di:

- o dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- o componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- o professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche.

Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente punto 2, non inferiore a **dieci anni**.

### **Requisiti di professionalità dei componenti idonei alla carica di Componente esperto (sezione B)**

Possono presentare domanda per **Componente esperto di CCT** e partecipare al presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - aver ricoperto per almeno **dieci anni** il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici:

- iscrizione all'albo professionale da almeno **dieci anni** con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2 delle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;
- dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui al precedente punto 3, non inferiore a **dieci anni**.

2. giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2 delle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12:
- di difensore di parte pubblica o privata in giudizio per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui al precedente punto 4, non inferiore a **dieci anni**.

Possono essere nominati come componenti anche soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come Presidente.

In alternativa ai già menzionati requisiti specifici, aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica e alla gestione degli appalti nel settore per cui si richiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM).

Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del Codice di procedura civile.

## 6. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Fermo quanto previsto dall'art. 812 del Codice di procedura civile, **non** possono assumere l'incarico di componente del CCT coloro che:

- A. abbiano svolto o svolgano sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori oggetto dell'affidamento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo;
- B. abbiano interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- C. si trovino in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- D. non siano in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere come specificato meglio al prossimo paragrafo;
- E. abbiano ricoperto più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non superino più di 10 incarichi ogni due anni (art. 4 comma 1 dell'allegato V.2 al D.lgs. 36/2023);
- F. abbiano svolto attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientrino nei casi di ricsuzione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, del codice di procedura civile;
- G. abbiano svolto o stiano svolgendo l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto.

Oltre ai casi di incompatibilità di cui sopra, **non** può essere nominato componente o presidente del collegio consultivo tecnico il **dipendente pubblico** che:

- A. non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- B. ricade in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. 3.3.3.

I soggetti designati sono, inoltre, tenuti al rispetto del codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento interno adottato ERDIS MARCHE per il proprio personale dipendente.

## 7. REQUISITI DI MORALITÀ E ONORABILITÀ

Possono presentare domanda per Presidente di CCT e per Componente esperto di CCT e partecipare al presente avviso i soggetti:

1. nei cui confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per uno dei reati di cui al **comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 94 d.lgs. n. 36/2023**
2. che non si trovano in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4

- del medesimo decreto (**art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023**)
3. **che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il dichiarante è stabilito (**art. 94, co. 6 e Allegato II.10 d.lgs. n. 36/2023**);
  4. **che non hanno commesso violazioni, NON definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (**art. 95, co. 2 e Allegato II.10 d.lgs. n. 36/2023**);
  5. che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (convenzioni in materia sociale e ambientale) (**art. 95, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023**);
  6. che non si sono resi colpevole di illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità, che non hanno riportato sanzioni esecutive da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio; di non avere fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione di un affidatario in un appalto pubblico; di non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che abbiano causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; che non hanno commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; che non hanno omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 nel caso in cui tale circostanza sia emersa dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per tali reati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando o avviso relativo al procedimento in oggetto (**artt. 95 co. 1 lett. e) e 98 co. 3 d.lgs. n. 36/2023**);
  7. nei cui confronti non è stata contestata la commissione di alcuno dei seguenti reati consumati o tentati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto

- legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (**art. 95 co. 1 lett. e) e 98 co. 3 let. h) d.lgs. n. 36/2023**);
8. che non si trovano in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023**);
  9. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 94, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023**);
  10. per i quali nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non sono presentate documentazione o dichiarazioni non veritiere (**art. 94 comma 5 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023**);
  11. che non hanno conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri di autoritativi o negoziali per conto di queste ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

I soggetti designati si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti.

## 8. COMPENSO

### **Compensi del CCT costituito in via obbligatoria**

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 al D.lgs. 36/2023, il compenso è determinato secondo i parametri di cui alle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12 e non può complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6 comma 7-bis del D.L. n. 76/2020.

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.

Al Presidente spetta, ai sensi dell'art. 7.5. delle Linee guida MIMS un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Il CCT può avvalersi di una segreteria i cui oneri sono a carico del collegio stesso. Alla

segreteria può essere riconosciuto un compenso massimo fino al 20% dei compensi fissi e variabili dei componenti del CCT.

Ai sensi del punto 7.7.4. delle sopra richiamate Linee Guida il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.

L'art. 1, c. 5, dell'All. V.2 al D.lgs. n. 36/23 dispone il diritto dei componenti del Collegio ad un compenso a carico delle parti, proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito:

**Parte fissa:**

Da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta determinate con il suddetto decreto del ministero della Giustizia, del 60%.

Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. del DM 17 gennaio 2022 per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.

**Parte variabile:**

Da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Fermo quanto previsto al punto 7.1.1 del decreto del 17/01/2022 del MIMS il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1 lettera a) del medesimo decreto stabilito nel verbale da redigere entro i 15 gg successivi all'accettazione dei componenti del CCT che attesta l'avvenuta costituzione del Collegio tecnico alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 76/2020, e in relazione a CCT non ancora costituiti:

- qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente

- è ridotta del 30%;
- qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.

Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

In relazione ai CCT già costituiti alla data di entrata in vigore delle predette linee guida, le parti, ove lo ritengano, adeguano, mediante specifico accordo scritto, l'entità dei compensi da riconoscere ai componenti del CCT ai criteri del presente articolo, ancorché già diversamente stabiliti.

### **Compensi del CCT costituito in via facoltativa**

In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti ridotti del 20%.

### **Importo delle spese**

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. 7.5.

Tale importo deve ritenersi già comprensivo anche del rimborso relativo a tutte le eventuali spese vive sostenute, (a titolo esemplificativo e non esaustivo per vitto, alloggio, trasporto etc., incluse eventuali diarie).

### **Compenso del presidente**

Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

### **Compenso della segretaria**

Alla segreteria tecnico amministrativa, ove nominata, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT.

Il compenso della segretaria è liquidato con le medesime modalità e tempistiche previste ai successivi punti

### **Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti**

**Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto secondo le modalità e nei termini di cui ai punti 7.7.2 e 7.7.6 del DM 17-1-2022 del MIMS.**

Per l'attività del CCT relative ai lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (ante operam) ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Decreto Legge n. 76/2020, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera d'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.

Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa, alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate.

Nel verbale di costituzione qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa.

L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.

Il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.

Nel caso di inottemperanza al pagamento nel termine di 90 giorni da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà direttamente alla corresponsione della quota dovuta dall'appaltatore, scontando la corrispondente somma dal primo pagamento dovuto all'appaltatore.

## 9. AGGIORNAMENTO ELENCO, CONTROLLI E CANCELLAZIONE

L'elenco di soggetti idonei alla carica di Presidente e di Componente del CCT, composto rispettivamente da due sezioni, **Sezione A** e **Sezione B**, è soggetto a eventuali adeguamenti alla normativa o modifiche che seguono le medesime procedure e formalità adottate per la costituzione dello stesso.

**L'Elenco è aperto e non è soggetto a scadenza** successiva alla prima presentazione.

Esso viene aggiornato con **periodicità semestrale**, decorrente dalla scadenza prevista per la sua costituzione, ed integrato, sulla base delle domande di iscrizione pervenute successivamente alla prima scadenza e a seguito della presentazione di atti integrativi delle domande successive al maturare di eventuali significative esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli.

**È comunque onere del singolo soggetto iscritto comunicare tempestivamente ogni successiva variazione circa i dati e i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione.**

Ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione, il candidato deve comunicarlo tempestivamente e comunque **non oltre il trentesimo giorno** da quando le stesse sono intervenute, via PEC all'indirizzo [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it) e contestualmente all'indirizzo [michele.cancellieri@erdis.it](mailto:michele.cancellieri@erdis.it).

Le nuove domande e integrazioni saranno esaminate dai competenti uffici dell'ERDIS MARCHE e gli aggiornamenti semestrali saranno effettuati senza che venga pubblicato ulteriore avviso o effettuata alcuna comunicazione ulteriore agli interessati.

ERDIS MARCHE si riserva di far luogo ad aggiornamenti con cadenza inferiore al semestre, dandone opportuna comunicazione alla pagina web di pubblicazione del presente Avviso.

L'elenco costituito o aggiornato diviene efficace il giorno della sua pubblicazione, contestuale.

L'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato sul profilo della stazione appaltante. Copia del presente avviso è inviata anche agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

### **Controlli**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti sono verificate nel merito da ERDIS MARCHE prima della nomina per lo specifico incarico a componente del CCT.

La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione, l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'Elenco in qualunque momento.

**I professionisti non conseguono, dall'iscrizione in elenco, alcun diritto ad essere nominati quali componenti di collegi consultivi tecnici.**

**L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ERDIS MARCHE, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.**

### **Cancellazione dall'elenco**

È causa di decadenza con contestuale immediata cancellazione dall'elenco ognuna delle casistiche di seguito elencate:

- A. la carenza di uno o più requisiti di iscrizione all'elenco;
- B. l'accertata difformità tra quanto dichiarato e quanto diversamente verificato;
- C. il sopravvenire di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse.

ERDIS MARCHE può procedere a suo insindacabile giudizio alla cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

- 1) su formale richiesta di cancellazione da parte dell'interessato;
- 2) nel caso di rinuncia per due volte ad un incarico conferito;
- 3) nel caso di accertata grave negligenza o malafede, o grave errore o inadempienza nello svolgimento di un incarico affidato.

Nei casi di cui al punto 2 dell'elenco sopra, l'interessato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione per il periodo non inferiore a un anno dall'avvenuta cancellazione.

## 10. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

L'incarico di componente del Collegio consultivo tecnico **non è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica.**

La nomina avverrà con provvedimento motivato, adottato da ERDIS MARCHE nei limiti della propria discrezionalità tecnica, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza di cui al D. lgs n. 33/2013, della parità di trattamento e di non discriminazione, di compatibilità e di moralità, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'appalto, della tipologia di Collegio consultivo tecnico cui l'incarico è riferito, dell'oggetto dell'appalto o concessione o P.P.P., delle esperienze e/o attività pregresse maturate nel settore dell'attività di riferimento, risultanti dai curricula.

L'incarico di membro del CCT deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione, a tal riguardo, il RUP tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare quale membro del Collegio.

Il principio di rotazione verrà comunque applicato con espresso riferimento a profili professionali equivalenti in termini di esperienza, ambito di competenza e degli ulteriori elementi qualificanti.

Nel caso di affidamenti aventi ad oggetto opere pubbliche o forniture e servizi di elevata complessità che richiedono esperienza e particolari competenze professionali, l'amministrazione può nominare componenti del CCT i professionisti iscritti di documentata esperienza anche in deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata motivazione.

**Resta fermo che ogni componente del Collegio non può ricoprire contemporaneamente più di cinque incarichi e non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.**

Al momento del conferimento dell'incarico, sarà richiesto al professionista di presentare copia della propria polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione dell'attività professionale.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ERDIS MARCHE, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva para concorsuale, ma ha il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti, la disponibilità all'assunzione di incarichi e il possesso delle condizioni richieste.

Il Dirigente competente, successivamente all'individuazione dei membri del Collegio consultivo tecnico nominati dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore, inviterà i due membri del costituendo Collegio, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, a provvedere, d'intesa tra loro, a nominare entro 15 giorni un soggetto terzo chiamato a svolgere le funzioni di presidente.

Quest'ultimo potrà essere individuato tra i soggetti iscritti alla Sezione A) dell'elenco di cui al presente avviso.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, il Collegio consultivo tecnico s'intende costituito al momento dell'accettazione da parte del Presidente dell'incarico.

In caso di mancato accordo, si procede ai sensi dell'art. 2.2.2. delle Linee Guida.

## 11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email: [michele.cancellieri@erdis.it](mailto:michele.cancellieri@erdis.it) o alla pec istituzionale [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it).

## 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che il Titolare del trattamento dei dati personali è ERDIS MARCHE.

I soggetti responsabili e titolari del trattamento dei dati personali sono contenuti all'interno dell'allegato **informativa privacy** allegato al presente avviso.

## 13. SCIOGLIMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

## 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il candidato dovrà presentare i seguenti documenti:

- la **domanda di partecipazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e assenza di cause di incompatibilità**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, così come richiesti dal presente avviso:
  - **allegato A**  
Soggetti idonei alla carica di **Presidente - sezione A**
  - o
  - **allegato B**  
Soggetti idonei alla carica di **Componente Esperto - sezione B**
- **curriculum professionale in formato europeo** che dia atto dell'esperienza professionale richiesta dal presente avviso per le richieste di iscrizione alla **sezione A** (Presidente) ovvero per le richieste di iscrizione alla **sezione B** (Componenti esperti).
- **Modello "informativa privacy"**
- **Modello di autorizzazione al trattamento dati personali e giudiziari**

Le candidature dovranno pervenire via PEC all'indirizzo [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it) con l'indicazione del seguente oggetto **"Avviso pubblico per istituzione di un elenco di soggetti qualificati per la costituzione del collegio consultivo tecnico"**.

Con la presentazione della domanda, il candidato si impegna a comunicare formalmente il successivo raggiungimento della soglia di cinque incarichi contemporanei ovvero di 10 incarichi ogni due anni (art. 4 comma 1 dell'allegato V.2 al D.lgs. 36/2023), nonché il sopraggiungere di ogni condizione ostativa all'assunzione di incarichi di componente e presidente di collegi consultivi tecnici.

La domanda è corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti di comprovata

competenza e professionalità, moralità e assenza di cause di incompatibilità mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65, del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. In alternativa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza di ammissione potrà essere sottoscritta e inviata per via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

L'iscrizione avviene sulla base della completezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata in sede di richiesta di iscrizione e, per ragioni di semplificazione e celerità del procedimento, i controlli sugli iscritti verranno effettuati, anche a campione, in sede di perfezionamento dell'incarico.

Ancona, 19/12/2024

Il Dirigente dell'Area Tecnica dell'ERDIS MARCHE  
Ing. Teobaldo Servilio\*

\*firma elettronica

Allegati:

- **Allegato A1** - Istanza di partecipazione per l'incarico di Presidente del CCT - **sezione A**;
- **Allegato A2** - Istanza di partecipazione per l'incarico di Componente del CCT - **sezione B**;
- modello privacy;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali e giudiziari;